



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

-Sezione Lavoro-

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

nella causa iscritta al n. 286/2014 R.G.L., promossa

da

**N'GUESSAN MARTIAL YAO**, rappresentato e difeso dall'Avv. PAULLI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Spartaco, n. 34, per delega in atti

ricorrente

contro

**ROSS-COLOR s.r.l.**, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante *pro tempore* sig. Edoardo Parotti, difesa e rappresentata dagli Avv.ti GIORGIO ALBE' e ANNA ALBE' presso il cui studio in Busto Arsizio, via Benvenuto Cellini, n. 22 è elettivamente domiciliata, per delega in atti

convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

**Fatto e diritto**

Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 14.2.2014, ha chiesto dichiararsi la sussistenza tra le parti, a far data dal 10.7.2012 o altra



data, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come concordato con conciliazione giudiziale del 21.5.2012, con ogni conseguenza economica e/o normativa di legge e di contratto individuale e/o collettivo, dichiarandosi il diritto del ricorrente alle retribuzioni mensili maturate e non percepite dal 10.7.2012, con relativa condanna del datore di lavoro.

La società convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'esito del tentativo infruttuoso della conciliazione della causa e della discussione delle parti, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.

La domanda non è fondata.

E' pacifico tra le parti che, con verbale di conciliazione giudiziale del 21.5.2012, le stesse hanno convenuto, al punto n. 5, che *"Previo ottenimento da parte del Sig. N'Guessan Martial Yao del permesso di soggiorno e sempre che questi sia in possesso di tutti i requisiti di legge per essere assunto, ROSS-COLOR S.r.l. si obbliga ad assumere alle proprie dipendenze il Sig. N'Guessan Martial Yao (i) a tempo indeterminato, a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione da parte del Sig. N'Guessan Martial Yao del rilascio del permesso di soggiorno, (ii) con la qualifica di operaio e mansioni di manovale o di qualsivoglia diversa mansione si rendesse necessaria, con inquadramento al 1° livello del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e installazione di impianti; (iii) con una retribuzione lorda mensile di euro 1.217,63 di cui euro 1.206,23 a titolo di minimo contrattuale, euro 10,33 a titolo di E.D.R. ed euro 1,07 a titolo di indennità mensa .... Come previsto nella lettera di preassunzione che viene consegnata al Sig. N'Guessan Martial Yao al momento della sottoscrizione del presente verbale. Se il Sig. N'Guessan Martial Yao non si presenta per prendere servizio entro 50 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale, e così entro il 10.07.2012, munito del permesso di soggiorno e in possesso di tutti i requisiti di legge per essere assunto, verrà meno qualsivoglia obbligo a carico di ROSS-COLOR S.r.l. nei confronti del Sig. N'Guessan Martial Yao."* (doc. n. 6 fasc. ricorrente).

E' altresì incontestato tra le parti che il ricorrente, solamente in data 6.9.2012, ha comunicato alla società convenuta di essere in possesso del permesso di soggiorno a seguito di comunicazione della Questura di Milano del 28.8.2012 (doc. n. 4 fasc. convenuta e doc. n. 8 fasc. ricorrente).



Pertanto, essendosi verificato l'avvenimento futuro ed incerto oggetto della condizione risolutiva cui è stata subordinata la cessazione dell'efficacia dell'impegno a stipulare il contratto di lavoro (*"Se il Sig. N'Guessan Martial Yao non si presenta per prendere servizio entro 50 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale, e così entro il 10.07.2012, munito del permesso di soggiorno e in possesso di tutti i requisiti di legge per essere assunto"*), non essendosi il ricorrente presentato per prendere servizio entro il 10.7.2012 munito di permesso di soggiorno - bensì avendo comunicato il possesso del permesso di soggiorno il 6.9.2012 - è venuto meno l'obbligo a carico della società all'assunzione del ricorrente, come espressamente indicato nella conciliazione giudiziale (*"verrà meno qualsivoglia obbligo a carico di ROSS-COLOR S.r.l. nei confronti del Sig. N'Guessan Martial Yao"*).

Irrilevante, nel caso di specie, ogni questione relativa alla validità della ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per l'instaurazione di regolari rapporti di lavoro, considerato che le parti hanno espressamente subordinato l'assunzione a seguito del possesso del permesso di soggiorno entro il 10.7.2012, permesso che è stato, invece, rilasciato in data successiva.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, non ravvisandosi un inadempimento della società convenuta.

La qualità delle parti suggerisce la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- spese compensate;

Busto Arsizio, 27 ottobre 2014

Il Giudice del lavoro  
dott.ssa Francesca La Russa

